



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.  
L.E.N.  
I.L.S.E.  
I.L.S.

Segreteria Generale

Giustizia Federale  
Prot. AP/mle/3412  
Roma, 21/4/2017

Spett.le Società  
ASD R.N. N. Salerno  
e  
Signori  
Mariano RAMPOLLA  
Roberto BAVIERA  
Tutti c/o Avv. Francesco Santonastaso  
Mail pec: [fsantonastaso@pec.it](mailto:fsantonastaso@pec.it)

e, p.c.,

Giudice Sportivo Nazionale  
Settori FIN Interessati

OGGETTO: Corte Sportiva di Appello – ASD RN Nuoto Salerno, Baviera Roberto, Rampolla Mariano  
c/ GSN 5/4/2017 - Ricorso n. 3372/2017 - Decisione n. 22/2017.

Con la presente si notifica la decisione adottata dalla Corte Federale di Appello Prima Sezione, in funzione di Corte Sportiva di Appello, in data 20/4/2017:

*“La Corte Federale di Appello, Prima Sezione, in funzione di Corte Sportiva di Appello, composta dai Signori Avvocati Massimo Bevere, Presidente, Daniela De Tommaso, Componente, Marco Pietrocola, Componente, si è riunita in data 20/4/2017 per l'esame del ricorso prot. 3372. Con atto pervenuto nella Segreteria Generale della F.I.N. in data 11.04.2017, prot. n. 3372, la A.S.D. Rari Nantes Salerno, il Sig. Baviera Roberto ed il Sig. Rampolla Mariano, proponevano ricorso, ciascuno per le proprie ragioni, avverso il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo Nazionale della F.I.N. Nazionale del 5/4/2017 di cui al Notiziario n. 12 riferito all'incontro di PN/A2m del 1/4/2017, con il quale venivano loro irrogate sanzioni disciplinari. Nel merito deducevano l'eccessività della sanzione irrogata e ne chiedevano la riduzione. Le parti chiedevano di essere sentite personalmente, sicchè veniva fissata la udienza del 20.04.2017 per la loro audizione e per la decisione. All'esito della udienza e dopo ampio esame dei ricorrenti ritiene la Corte che per quanto riguarda la Società ed il Rampolla le sanzioni irrogate dal Giudice sportivo vadano confermate, semmai se fosse possibile riformate in peius per quanto accaduto giammai in melius. Discorso a parte merita la posizione del Baviera nei confronti del quale la sanzione della radiazione va ridotta in quella della sospensione ed interdizione da ogni attività per mesi trenta. Non è revocabile in dubbio che i fatti verificatisi sia durante che dopo l'incontro dell'1.04.2017 tra la Campolongo Hospital RN Nuoto Salerno e la Roma Nuoto valevole per il campionato nazionale A2 maschile di pallanuoto sia connotati da gravità inaudita, soprattutto e*

**HERBALIFE**  
NUTRITION

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

**arena**®



*maggiormente perché ad opera di professionisti della pallanuoto che, viceversa, con il loro comportamento dovrebbero ispirare e dare l'esempio di lealtà e correttezza ai tanti ragazzi che si avvicinano al mondo dello sport in generale, improntato sicuramente ad altri valori. Dall'esame delle carte, in particolar modo del referto arbitrale e di quello del Commissario di Campo vi è assoluta convergenza nella descrizione di quanto accaduto nel corso della gara e nella individuazione dei responsabili delle ingiurie nei confronti degli arbitri e degli atteggiamenti di violenza nei confronti degli atleti e del tecnico della squadra avversaria, in particolar modo nella aggressione vigliacca, alle spalle, del Fiorillo da parte del dirigente Baviera, tanto per fare l'esempio più eclatante di condotta incivile che, per ovvie ragioni di opportunità ci si astiene dal qualificare! Anzi con il loro comportamento hanno sicuramente contribuito ad aizzare gli spettatori sulle spalti ed inveire e minacciare gravemente i direttori di gara, per poi sfociare in una rissa come dettagliatamente descritta nei referti. Il Baviera si è difeso assumendo in parte qua "falso" il referto arbitrale perché, a suo dire, resosi responsabile di due soli episodi di reazione per difendersi da una subdola aggressione da parte di un non meglio identificato giocatore della Roma, quindi respingendo tutte le ulteriori accuse di violenza meglio descritte nel referto arbitrale cui per relationem ci si riporta. Peraltro, non va sottaciuto che il Baviera non è nuovo ad episodi di questo genere per essersi nel passato reso responsabile di comportamenti analoghi (cfr. atti gara 8.06.2013 tra R.N. Arechi e Cesport Italia), solo perché non tesserato la sanzione della radiazione all'epoca irrogata dal Giudice Unico Regionale Campano fu da questa Corte annullata per difetto di giurisdizione. Tuttavia, si ritiene che, anche in considerazione della giurisprudenza ormai costante di questa Corte, la sanzione da irrogare al Baviera vada ridimensionata entro limiti più equi senza che ciò possa o voglia apparire come rinuncia alla potestà punitiva, né sottovalutazione dei fatti che rimangono pur sempre di gravità inaudita. Infine, relativamente all'assunto difensivo secondo il quale vi sarebbe divergenza tra il referto arbitrale ed il verbale della polizia, la censura è destituita di ogni fondamento atteso che si tratta di momenti temporalmente diversi di intervento, mentre il primo cristallizza l'evoluzione dinamica degli accadimenti nella loro evoluzione, il secondo rappresenta la descrizione statica di quanto precedentemente verificatosi.*

Per tali motivi

**DELIBERA**

*di accogliere parzialmente il ricorso disponendo la conferma della squalifica del campo a carico della Società nonché la conferma della sospensione a carico del Sig. Mariano Rampolla; per quanto riguarda la posizione del Sig. Roberto Baviera si riduce la radiazione inflitta a mesi 36 (trentasei) di sospensione da ogni attività sociale e/o federale.*

*La C.F.A. dispone l'incameramento della tassa versata e la notifica della presente decisione agli interessati nelle forme previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva; si riserva la notifica delle motivazioni della presente decisione con separata comunicazione. Roma, 20/4/2017."*

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

**HERBALIFE**  
NUTRITION

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

**arena**